



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)

tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 278/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure, Tenente di Vascello (CP) Elisa PETROSINO,

VISTA la nota prot. N°0010589 del 21/03/2016 del Comune di Sestri Levante con la quale, in seguito agli incontri tenutisi, ha avanzato richiesta di modifiche/integrazioni del Regolamento di Sicurezza portuale approvato con ordinanza n°80/2015 di questo Circondario;

VISTA la successiva nota acquisita con prot. N° 0006913 del 03/05/2016 con la quale il Comune di Sestri Levante ha avanzato ulteriore richiesta di aggiornamento del Regolamento di sicurezza del porto di Sestri Levante ed il parere per il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva a destinazione pesca professionistica in data 03/05/2016 integrando la richiesta di cui al precedente punto;

VISTA la delibera di giunta Comunale n°5 del 15 gennaio 2016 con la quale ha espresso parere favorevole all'affidamento in gestione di aree portuali ad una Associazione di Pescatori professionisti locali;

VISTA la successiva delibera della giunta comunale n°67 del 22 marzo 2016, con la quale il Comune di Sestri Levante fornisce gli indirizzi per assegnare ulteriori nuove aree all'Associazione dei Pescatori Professionisti di Sestri Levante in seguito ai lavori eseguiti con fondi FEP;

TENUTO CONTO del foglio prot. n° 7039 del 04/05/2016 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante ha espresso il proprio parziale parere favorevole;

VISTI gli esiti dell'incontro tenutosi presso la sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante in data 12 ottobre 2016, al quale hanno preso parte il Comandante Tenente di Vascello (CP) Elisa Petrosino, l'Arch. Luisa Stefani e Giorgio Calabrò in rappresentanza del Comune di Sestri Levante e rispettivamente Dirigente ed Assessore dell'Ufficio Demanio, il Presidente dell'Associazione dei Pescatori di Sestri Levante Dott. Franco Po, il rappresentante della Cooldiretti Liguria Andrea Pica, il Rappresentante delegato per Federcoopescas Luigi Sartori, nonché il titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante C°1^aCl. Np Francesco Colella;

PRESO ATTO della convenzione di affidamento in gestione ex art. 45 bis cod. Nav all'Associazione Pescatori professionisti di Sestri Levante, accettata dalla medesima Associazione ed emanata con determinazione dirigenziale n°217 del 02/02/2016 con riferimento alle aree e manufatti assegnati in concessione al Comune con atto di c.d.m. n°AC/2010/003 – SUPPL. 004 e lo schema di convenzione integrativa dell'atto approvato con determinazione dirigenziale n.217 del 02/02/2016 firmato in data 26.10.2016

RITENUTO	necessario adeguare la disciplina locale di sicurezza secondo le mutate esigenze del Porto di Sestri Levante;
VISTI	gli artt. 62 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione.
VISTO	il Regolamento di Sicurezza Portuale di Sestri Levante allegato all'ordinanza 80 del 16/05/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

ORDINA

Articolo 1

Il Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 è integrato e modificato nelle parti e nel contenuto di seguito elencato:

a) Integrazione art. 6 – Divieti generali

Dopo il comma m) è aggiunto il seguente comma:

n) utilizzare le aree assegnate dal Comune di Sestri Levante all'Associazione dei pescatori professionisti di Sestri Levante in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di affidamento

b) Sostituzione art. 10 – Pontile Adua

L'art. 10 dell'Ordinanza n. 80/2015 è così sostituito:

Il pontile Adua, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "AD" è destinato in via prioritaria alla pesca professionistica

In via secondaria è destinato all'alaggio ed il varo di unità da diporto avente lunghezza f.t. di 10 mt. e l'attracco delle stesse per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni. Le operazioni di alaggio/varo devono avvenire tra le ore 07:00 e le 12:00 e tra le ore 15:00 e le 18:00 e comunque solo in caso di disponibilità del pontile stesso e senza che ciò costituisca ostacolo alle operazioni delle unità da pesca e previa comunicazione all'Autorità marittima Locale.

Durante l'esecuzione di operazioni portuali (ad esempio, effettuate con gru in movimento, operazioni di alaggio e varo delle unità e le fasi di alaggio e varo delle unità sulle porzioni di banchina, ecc.), il personale interessato dalle medesime operazioni dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza di cose e/o persone, eventualmente immediatamente interrompendo lo svolgimento delle stesse operazioni. L'area comunque durante lo svolgimento delle predette operazioni, dovrà essere debitamente transennata.

E' consentito l'utilizzo, solo in caso di spazi disponibili ed in condizioni di subordine, l'attracco di natanti da diporto esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico di materiali e sbarco/imbarco di persone, previa comunicazione all'Autorità marittima Locale. Il conduttore dell'unità dovrà sempre essere presente e non dovrà mai lasciare incustodita l'unità.

c) Sostituzione art. 11 – Banchina sottostante Piazzale Marinai d'Italia

L'art. 11 dell'Ordinanza n. 80/2015 è così sostituito:

Il 50% della banchina sottostante il Piazzale Marinai d'Italia (banchina individuata nell'allegata planimetria dalle lettere "MI" situata a levante del pontile ex. F.I.T., il cui accesso pedonale è garantito dalla scaletta situata sul lato del piazzale stesso), è destinato esclusivamente alle attività della pesca professionale per l'attracco dei tender e per operazioni di carico e scarico.

E' fatto divieto ai non aventi diritto di occupare con qualsivoglia attrezzo e/o materiale la banchina, salvo le concessioni già assentite anche in forma temporanea dal Comune di Sestri Levante.

d) Modifica Articolo 12 –Molo Foraneo.

Gli ultimi commi, dopo il punto c) dell'art.12 dell'ordinanza sono così sostituiti:

La banchina nuova compresa tra il 1° dente e lo spigolo di ponente antistante il Ristorante San Marco con l'antistante specchio acqueo, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "B", è destinato ad essere occupato dai MM/PP appositamente ormeggiati sui propri ormeggi a gavitello.

L'area interna al molo di sottoflutto, compresa tra la veranda del Ristorante San Marco ed il "gomito" della banchina, è destinato alla pesca professionale; le aree, così suddivise sono individuate sulla planimetria in allegato di colore rosa(area occupata dai contenitori) e verde (area scoperta per la lavorazione/sosta delle attrezzature da pesca).

La porzione di area di sosta destinata ai veicoli sottostante la sala del ristorante San Marco adiacente il contenitore n° 0 (zero) per una superficie di 25 mq, contrassegnata in planimetria di colore giallo è adibita alla sosta dei soli carrelli adibiti al trasporto delle reti della pesca dell'acciuga. Le reti posizionate sui carrelli devono rispondere alle normali condizioni igieniche.

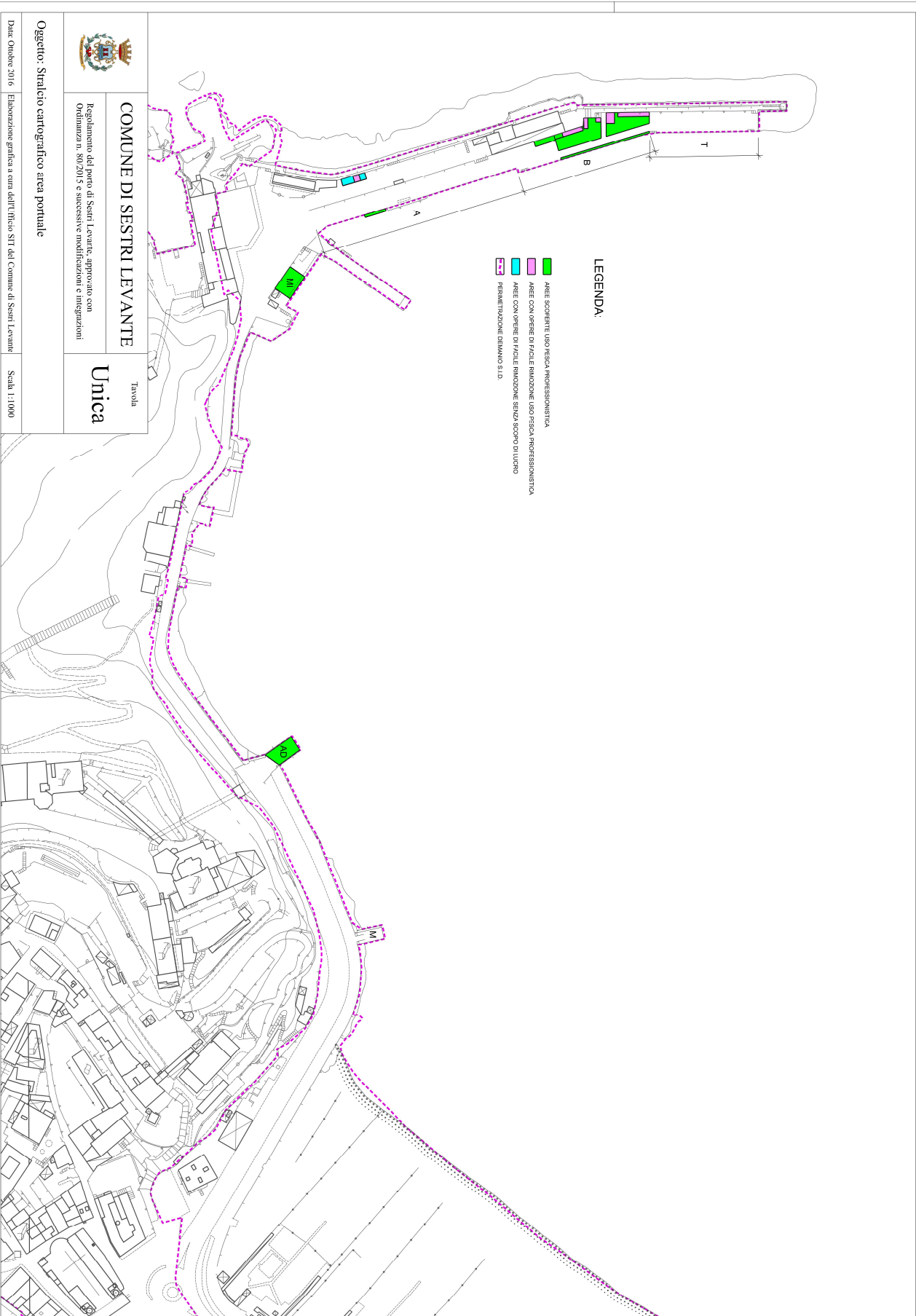
Le prescrizioni circa le modalità di utilizzo delle citate aree sono riportate nell' art. 3 comma 5 paragrafo C) della convenzione firmata tra il Comune di Sestri Levante e l'Associazione Pescatori Professionisti di Sestri Levante e successive integrazioni le cui violazioni vengono richiamate all'art. 6 lettera o) del presente provvedimento.

e) Sostituzione dello stralcio cartografico

Lo stralcio cartografico riportato in allegato al testo del regolamento è sostituito dalla rappresentazione grafica, avente mero fine illustrativo, riportata in chiusura del presente provvedimento.

Santa Margherita Ligure, 04/11/2016

F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Elisa PETROSINO



LEGENDA:

- AREE SOGGETTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEMANDO S.I.D.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

Scala 1:1.000

Data Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

LEGENDA:

- AREE SOGGETTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEDICANDO S.I.D.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica

Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

Scala 1:1.000

Data Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

LEGENDA:

- AREE SOGGETTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEDICANDO S.I.D.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica

Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

Scala 1:1.000

Data Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica

Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

LEGENDA:

- AREE SOGGETTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE. USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE. SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEDICANDO S.I.D.

Scale 1:1000

Date Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica

Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

LEGENDA:

- AREE SOGGETTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE. USO PESCA PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE. SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEMANDO S.I.D.

Scale 1:1000

Date Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

LEGENDA:

- AREE SOGGETTE A USO PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: USO PROFESSIONISTICA
- AREE CON OPERE DI FACILE RIMOZIONE: SENZA SCOPO DI LUIRO
- PERMETTITAZIONE DEDICANDO S.I.D.

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Unica Tavola

Regolamento del porto di Sestri Levante, approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

Scala 1:1.000

Data Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE

ORDINANZA n.80/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

- VISTA** la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante n.1609 in data 10/01/2015 con la quale è stata inviata al Comune di Sestri Levante la bozza del nuovo "Regolamento di sicurezza del porto di Sestri Levante" allo scopo assicurare l'opportuna condivisione delle misure previste e ricevere, per gli aspetti di competenza, eventuali osservazioni e/o proposte di modifica;
- VISTI** gli esiti dell'incontro effettuato dal titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante in data 03 febbraio 2015 con gli operatori portuali - Sig. Massa Alessandro, Sig. Roberto Morandi, Sig. Andrea Bianchi, Sig. Adofaci Giorgio, sig. Sergio Biondi - e dei rappresentante dell'Associazione Concessionari Ormeggi (A.C.O.), nel corso del quale sono stati esposti opportuni ragguagli in merito all'introduzione del nuovo regolamento di sicurezza portuale;
- VISTI** gli esiti dell'incontro effettuato dal titolare dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante in data 7 febbraio 2015, alla presenza dei pescatori professionali e dei rappresentanti di categoria di Federpesca ed Anapi Pesca - nelle persone dei Sigg.ri Augusto Comes ed Alessandro Capelli - nel corso del quale sono stati esposti opportuni ragguagli in merito all'introduzione del nuovo regolamento di sicurezza portuale;
- CONSIDERATO** le risultanze di quanto è emerso nell'incontro tra i Titolari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, dell'Ufficio Locale Marittimo di Sestri Levante ed i rappresentanti della Civica Amministrazione di Sestri Levante, appositamente riunitisi in data 26 febbraio 2015 presso la Sala della Giunta comunale, per valutare, da ultimo, ogni eventuale integrazioni/modifica da apportare al nuovo regolamento di sicurezza portuale;
- RITENUTO** necessario adeguare la disciplina locale di sicurezza alle mutate esigenze del porto di Sestri Levante;
- CONSIDERATA** la necessità di abrogare la precedente Ordinanza n.02/1986 del 28 gennaio 1986 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche ed integrazioni;
- TENUTO CONTO** dell'efficacia a carattere sperimentale del richiamato Regolamento nel corso della stagione estiva 2015, con valutazione "sul campo" degli effetti dello stesso;
- VISTI** gli artt. 62 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'allegato "Regolamento di sicurezza del porto di Sestri Levante" che entra in vigore, con efficacia sperimentale, a far data dal 01 giugno 2015 e fino al 31 agosto 2015.

Al termine del predetto periodo, ove non ricorrano esigenze di revisione da parte dell'utenza portuale, della Civica Amministrazione ovvero di altro soggetto titolato, il predetto Regolamento assumerà efficacia definitiva a decorrere dal 01 settembre 2015.

Articolo 2

A decorrere dalla sopracitata data è abrogata l'Ordinanza n.02/1986 del 28 gennaio 1986, citata in premessa, ed ogni altra norma redatta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure in contrasto con le disposizioni contenute nel predetto Regolamento;

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato Regolamento;

I contravventori al presente regolamento, qualora il fatto non costituisca più grave reato ovvero più grave illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1161, 1164, 1174 e 1231 Codice della Navigazione.

Santa Margherita Ligure, 16.05.2015

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Felice MONETTI



**REGOLAMENTO DI SICUREZZA
DEL PORTO DI SESTRI LEVANTE**

Ed.2016

CAPITOLO I

Norme Generali

Articolo 1 – Ambito di Applicazione.

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano al Porto di Sestri Levante al suo avamporto ed alla Baia del Silenzio/Portobello.

Il porto di Sestri Levante è costituito da tutte le banchine confinanti con lo specchio acqueo portuale, compreso all'interno della linea ideale che parte dall'intersezione della linea di battaglia in Via Pilade Queirolo per 304° fino a raggiungere il traverso del fanale del porto.

Fanno altresì parte dell'ambito portuale, la Via Pilade Queirolo con inizio dal 1° parcometro che si trova sulla stessa, il Piazzale Marinai d'Italia, la strada sovrastante la banchina del molo foraneo.

L'avamporto è lo specchio di mare compreso all'interno della linea immaginaria compresa tra il fanale del porto e la foce del torrente Gromolo.

Articolo 2 – Norme Generali per la navigazione nelle acque portuali e nell'avamporto.

Tutte le navi, comprese le unità adibite al trasporto passeggeri, in entrata ed uscita dal porto di Sestri Levante, devono:

- a) mantenere la dritta;
- b) raggiungere/lasciare, seguendo la rotta più breve, il punto di ormeggio assegnato ovvero l'imboccatura del porto, evitando manovre e/o evoluzioni che possono costituire e/o determinare situazioni di pericolo per la navigazione portuale;
- c) mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, ovvero quella minima di governo mantenendo un assetto costante dell'unità al fine di evitare moti ondosi o di agitazione delle acque che possono procurare danni alle altre unità in navigazione e/o agli ormeggi;
- d) in ogni caso, è assegnata la precedenza a quelle in uscita.

I Comandanti delle unità devono assumere tutte le precauzioni, con le misure di prudenza e di sicurezza, atte a prevenire situazioni di pericolo e/o danno a terzi e/o opere portuali e all'ecosistema.

In casi di assoluta emergenza e/o di pericolo, i Comandanti delle unità stesse, al fine di prevenire incidenti, devono manovrare ed adottare ogni misura di salvaguardia tese a prevenire situazioni pregiudizievoli per gli interessi pubblici sottoposti a tutela generale.

Sono esclusi da tale limitazione le unità impiegate nei servizi di polizia e soccorso.

Articolo 3 – Norme Generali per la navigazione nelle acque della Baia del Silenzio(Portobello).

Nella Baia di Portobello, tutte le unità in entrata ed uscita, devono:

- a) entrare/uscire mantenendo una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, ovvero quella minima di governo al fine di evitare moti ondosi o di agitazione delle acque che possono procurare danni alle altre unità o alla balneazione;
- b) in entrata ed uscita dovranno raggiungere e/o lasciare il proprio ormeggio a gavitello secondo la via più diretta;
- c) una volta giunti all'ormeggio è assolutamente vietato mantenere il motore acceso se non per il tempo strettamente necessario a completare la manovra di ormeggio/disormeggio.

All'interno della Baia del Silenzio vi è la presenza di un corridoio di lancio con annesso pontile galleggiante affidato in concessione ad uso esclusivo dei titolari della concessione demaniale marittima e degli utenti all'uopo autorizzati dal medesimo concessionario.

Articolo 4 – Ormeggi.

Il Comandante del Porto di Sestri Levante assicura, con l'attività di vigilanza, che gli ormeggi assegnati in concessione demaniale marittima dal Comune di Sestri Levante siano rispondenti ai titoli concessori rilasciati, secondo una pianificazione ad oggi in corso di sviluppo da approvarsi dalla stessa Autorità Comunale, su preventivo parere dell'Autorità Marittima, per le attribuzioni proprie di sicurezza della navigazione.

Ogni qualsivoglia spostamento di ormeggio di qualsiasi unità dovrà essere autorizzato previo acquisizione del parere dell'Autorità Marittima locale.

Le catenarie di ormeggio devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza ai fini della ritenuta.

A tale fine:

- a) spetta all'Amministrazione civica di Sestri Levante procedere ai lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione, qualora trattasi di catenarie ad uso pubblico, dalla stessa installate, quale arredo portuale;
- b) se non ricorra il precedente caso, spetta al privato procedere ai lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione, previa autorizzazione dell'Autorità concedente.

Tutti i predetti soggetti devono procedere alla ricognizione delle catenarie all'inizio e alla fine di ogni stagione estiva avvalendosi di personale specializzato in regola con le autorizzazioni ad operare nell'ambito portuale secondo le normative vigenti.

Articolo 5 – Sicurezza della navigazione.

Il comandante e/o proprietario di ogni singola unità ormeggiata nel porto, nell'avamposto e nella baia di Portobello di Sestri Levante, deve:

- a) assicurare che l'unità della quale si ha la responsabilità della conduzione posseda e mantenga i requisiti di galleggiabilità, stabilità e navigabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e contro il pericolo di inquinamento ed incendio;
- b) procedere ad ormeggiare secondo i principi della buona arte marinaresca, con cavi idonei che ne garantiscano la sicurezza;
- c) essere dotata di parabordi proporzionati e mantenere i motori ausiliari/generatori spenti, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate all'uopo dall'Autorità marittima.
- d) comunicare un proprio recapito telefonico per ogni immediato intervento finalizzato alla sicurezza del porto;

Il Comandante e/o proprietario dell'unità è il solo responsabile per danni alla propria imbarcazione non imputabili a responsabilità civile di terzi.

Articolo 6 – Divieti generali.

Nelle acque dell'ambito portuale e dell'avamposto di Sestri Levante, è vietato:

- a) La pesca sia essa di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma del presente articolo;
- b) fare il bagno e praticare immersioni ricreative (salvo quanto previsto dal Comandante del Porto per le immersioni professionali);
- c) effettuare lo sci nautico, la navigazione con surf, windsurf e kit surf;
- d) il rifornimento di carburante con fusti, bidoni e serbatoi mobili non omologati;
- e) lo svuotamento delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere in mare ivi compresi gli scarti della pesca sia essa di qualsiasi tipo;
- f) navigare a vela nell'ambito portuale;
- g) esercitare l'attività di campeggio attraverso il posizionamento di tende o sacchi a pelo e simili;
- h) accendere fuochi di qualsiasi genere;
- i) il deposito in banchina o negli stalli destinati alla sosta di autovetture, di qualsiasi materiale e/o attrezzatura, anche da pesca, salvo le concessioni demaniali o eventuali autorizzazioni anche temporanee rilasciate dal Comune di Sestri Levante;
- j) lasciare incustodita la propria unità presso la banchina di rifornimento;

- k) i titolari concessionari di ormeggio a gavitello mediante concessione demaniale per occupazione di specchio acqueo nella baia del silenzio ed in quella delle favole non hanno diritto alcuno di occupare la banchina destinata al transito di cui al successivo art.13, se non per cause di forza maggiore e previa autorizzazione scritta del Comandante del Porto;
- l) eseguire lavori di carenaggio alle unità navali di qualsiasi tipo e genere;
- m) mantenere in funzione i gruppi elettrogeni di bordo quando l'unità è all'ormeggio;
- n) utilizzare le aree assegnate dal Comune di Sestri Levante all'Associazione dei pescatori professionisti di Sestri Levante in modo conforme da quanto previsto dalla convenzione di affidamento.

I lavori subacquei devono essere eseguiti, per quanto non diversamente stabilito, dai sommozzatori iscritti nel registro ex d.m. 13 gennaio 1979 e/o altra normativa equipollente.

Non è escluso l'impiego di palombari che devono operare nel pieno rispetto delle proprie norme di salvaguardia.

La pesca sportiva è consentita sul pontile Margherita di cui al successivo art. 9 per il periodo dal 1/10 al 30/04 purché la ludica attività non intralci l'arrivo/partenza delle unità adibite al trasporto passeggeri e comunque secondo le seguenti prescrizioni:

- a) è possibile utilizzare una sola canna da pesca a persona con metodo *alla Bolognese*, ovvero sprovvista di mulinello;
- b) sono vietati tutti gli attrezzi da lancio ed ogni altro attrezzo non espressamente specificato nella presente ordinanza.

Articolo 7 – Divieti generali nella Baia del Silenzio

Nelle acque della baia del silenzio/portobello è sempre vietato:

- a) transitare all'interno del corridoio di lancio affidato in concessione ai non aventi diritto salvo casi di forza maggiore o per emergenza;
- b) dare fondo all'ancora;
- c) ormeggiare alla ruota;

In merito ai lavori subacquei valgono le prescrizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 8 –Viabilità Portuale

Nelle more che venga attuato il nuovo piano di viabilità portuale in accordo con il Comune di Sestri Levante, resterà in vigore l'ordinanza n°130 del 23/08/2005.

Le violazioni al predetto piano ed all'ordinanza attualmente in vigore, nonché a tutte le norme comportamentali in esso richiamate, tecniche ed abilitative del Codice della Strada e delle relative norme attuative sono punite ai sensi del secondo comma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 9 – Pontile Margherita.

Il pontile Margherita, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "M", è riservato esclusivamente all'attracco di punta delle unità con pescaggio massimo fino ad 1 (uno) metro, addette al trasporto passeggeri nel Golfo del Tigullio e Cinque Terre per le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Al predetto pontile non potranno attraccare o sostare, per qualsiasi motivo, più di una delle suddette unità.

Dette unità, inoltre, in entrata ed uscita dovranno servirsi esclusivamente dell'apposito corridoio di transito antistante il pontile stesso.

Al termine delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, le navi devono lasciare libero il pontile per consentire ad altre unità in attesa od in arrivo, di poter effettuare le stesse operazioni.

Le navi che devono sbarcare od imbarcare passeggeri, se all'arrivo in porto trovano occupato il pontile, debbono dare fondo a largo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e galleggianti ed attendere che il pontile sia libero per potervi attraccare.

E' altresì vietato a chiunque di sostare sul predetto pontile durante le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Le imbarcazioni da traffico con pescaggio superiore ad 1 (uno) metro dovranno rivolgersi alla locale Autorità Marittima che indicherà altri eventuali punti di attracco, ove disponibili.

Articolo 10 – Pontile Adua.

Il pontile Adua, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "AD" è destinato in via prioritaria alla pesca professionistica.

In via secondaria è destinato all'alaggio ed il varo di unità da diporto avente lunghezza f.t. di 10 mt. e l'attracco delle stesse per il tempo strettamente necessario alle suddette operazioni. Le operazioni di alaggio/varo devono avvenire tra le ore 07:00 e le 12:00 e tra le ore 15:00 e le 18:00 e comunque solo in caso di disponibilità del pontile stesso e senza che ciò costituisca ostacolo alle operazioni delle unità da pesca e previa comunicazione all'Autorità marittima Locale.

Durante l'esecuzione di operazioni portuali (ad esempio, effettuate con gru in movimento, operazioni di alaggio e varo delle unità e le fasi di alaggio e varo delle unità sulle porzioni di banchina, ecc.), il personale interessato dalle medesime operazioni dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza di cose e/o persone, eventualmente immediatamente interrompendo lo svolgimento delle stesse operazioni. L'area comunque durante lo svolgimento delle predette operazioni, dovrà essere debitamente transennata.

E' consentito l'utilizzo, solo in caso di spazi disponibili ed in condizioni di subordine, l'attracco di natanti da diporto esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico di materiali e sbarco/imbarco di persone, previa comunicazione all'Autorità marittima Locale. Il conduttore dell'unità dovrà sempre essere presente e non dovrà mai lasciare incustodita l'unità.

Articolo 11 – Banchina sottostante Piazzale Marinai d'Italia.

Il 50% della banchina sottostante il Piazzale Marinai d'Italia (banchina individuata nell'allegata planimetria dalle lettere "MI" situata a levante del pontile ex. F.I.T., il cui accesso pedonale è garantito dalla scaletta situata sul lato del piazzale stesso), è destinato esclusivamente alle attività della pesca professionale per l'attracco dei tender e per operazioni di carico e scarico.

E' fatto divieto ai non aventi diritto di occupare con qualsivoglia attrezzo e/o materiale la banchina, salvo le concessioni già assentite anche in forma temporanea dal Comune di Sestri Levante.

Articolo 12 – Molo Foraneo.

L'accesso carrabile al molo foraneo è garantito da una sbarra automatizzata il cui transito è riservato a tutti coloro la cui attività lavorativa è attinente con la banchina portuale.

La sosta e la fermata dei veicoli a motore nel tratto di banchina predetto deve avvenire all'interno degli appositi stalli contrassegnati di colore giallo.

E' vietato il deposito di attrezzature da pesca e/o di qualsivoglia altro materiale all'interno degli stalli adibiti alla sosta dei veicoli a motore.

E' vietato il deposito di attrezzature e/o di qualsivoglia materiale lungo tutto il ciglio della banchina portuale salvo il carico/scarico di materiali per il tempo strettamente necessario a siffatte operazioni.

Il molo foraneo è così suddiviso:

La banchina vecchia compresa tra la radice del pontile ex. F.I.T. e l'inizio della banchina nuova, coincidente con il 1° dente, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "A", nelle more che la Civica Amministrazione completi i lavori di progettazione in corso di approvazione, è riservato:

- a) nel primo tratto lungo la rampa metallica a sbalzo, per l'attracco delle unità della piccola pesca per compiere le operazioni necessarie;
- b) la seconda banchina a sbalzo, affidata in concessione alla EUROPAM, è destinata all'attracco delle unità avente lunghezza f.t. 18 metri e larghezza 5 metri, per compiere le operazioni rifornimento idrocarburi/acqua;

Rifornimenti ad unità maggiori di 18 mt. dovranno essere autorizzati di volta in volta dall'Autorità Marittima.

- c) Il tratto di banchina compreso tra la fine del distributore di carburante ed il 1° dente, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca professionale per le sole operazioni di sbarco/imbarco materiali e prodotti della pesca in genere;

L'ormeggio dovrà essere occupato per le tempistiche strettamente necessarie al compimento delle suddette operazioni e non dovranno mai essere d'intralcio ai mezzi che effettuano operazioni di varo/alaggio di unità navali.

Le unità da pesca di stanza nel porto di Sestri Levante, terminate le suddette operazioni lasceranno la banchina per proseguire presso il proprio ormeggio o per altra destinazione.

Le unità da pesca che non sono di stanza nel sorgitore di Sestri Levante, terminate le suddette operazioni dovranno lasciare il tratto di banchina in questione ed ormeggiarsi secondo le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ai sensi del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Nel tratto di banchina in questione è vietato l'ormeggio di fianco tra più unità da pesca affiancate tra loro.

La banchina nuova compresa tra il 1° dente e lo spigolo di ponente antistante il Ristorante San Marco con l'antistante specchio acqueo, individuato sulla planimetria in allegato dalla lettera "B", è destinato ad essere occupato dai MM/PP appositamente ormeggiati sui propri ormeggi a gavitello.

L'area interna al molo di sottoflutto, compresa tra la veranda del Ristorante San Marco ed il "gomito" della banchina, è destinato alla pesca professionale; le aree, così suddivise sono individuate sulla planimetria in allegato di colore rosa (area occupata dai contenitori) e verde (area scoperta per la lavorazione/sosta delle attrezzature da pesca).

La porzione di area di sosta destinata ai veicoli sottostante la sala del ristorante San Marco adiacente il contenitore n° 0 (zero) per una superficie di 25 mq, contrassegnata in planimetria di colore giallo è adibita alla sosta dei soli carrelli adibiti al trasporto delle reti della pesca dell'acciuga. Le reti posizionate sui carrelli devono rispondere alle normali condizioni igieniche.

Le prescrizioni circa le modalità di utilizzo delle citate aree sono riportate nell' art. 3 comma 5 paragrafo C) della convenzione firmata tra il Comune di Sestri Levante e l'Associazione Pescatori Professionisti di Sestri Levante e successive integrazioni le cui violazioni vengono richiamate all'art. 6 lettera o) del presente provvedimento.

Articolo 13 – Banchina Transito.

Il tratto di banchina destinata al transito delle unità da diporto, con il relativo antistante specchio acqueo, individuato nella planimetria allegata dalla lettera "T", nelle more che il Comune di Sestri Levante, acquisito il parere dell'Autorità Marittima locale per gli aspetti di sicurezza della navigazione e portuale disciplini la gestione della banchina transito, previa autorizzazione del Comandante del porto, il transito può essere utilizzato da parte dei comandanti di unità da diporto di lunghezza f.t. di 20 (venti) metri per una sosta massima di 72 (settantadue) ore, salvo casi di forza maggiore da valutarsi di volta in volta.

In presenza di affidamento in gestione di tale tratto di banchina con il relativo specchio acqueo, si potrà valutare, con simulazioni sul posto di aumentare il limite sopra citato.

Articolo 14 – Scalo pubblico di alaggio e varo.

Il tratto di banchina vecchia del molo foraneo, di cui alla lettera c) dell'articolo 12 può essere utilizzato in via esclusiva dagli operatori portuali, senza nessun obbligo di comunicazione, per operazioni di varo/alaggio delle unità da diporto con le seguenti indicazioni:

Nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 maggio:

- a) Dal lunedì alla domenica dall'alba alle ore 17.00;

Nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre:

- b) Dal lunedì al venerdì dall'alba alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00;
c) Sabato e pre festivi dall'alba alle ore 17.00;

E' vietato l'uso dello scalo pubblico nelle giornate di domenica e nei giorni festivi;

Il Comandante del Porto di Sestri Levante può disporre eventuali misure e/o limitazioni, riservandosi la possibilità di derogare, in caso di necessità ed urgenza.

CAPITOLO II

Sicurezza delle operazioni di alaggio/varo – Lavori

Articolo 15 – Alaggio e varo delle unità

Durante le operazioni di alaggio e varo delle unità, il proprietario e/o la ditta esecutrice dovrà predisporre un idoneo servizio di vigilanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

L'alaggio e/o il varo di unità navali a mezzo di autogrù, deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) Secondo gli orari di cui al precedente articolo 13 e secondo le ordinanze della locale Polizia Municipale per gli aspetti della circolazione in area comunale e di accesso al porto;
- b) durante le operazioni di alaggio/varo, la zona interessata dalle operazioni dovrà essere opportunamente delimitata con transenne mobili e sorvegliata dal titolare dell'autogrù o da suoi dipendenti;
- c) è vietata la circolazione della gru con carichi sospesi;
- d) sono vietate le operazioni di alaggio/varo in presenza di unità da pesca ormeggiate alla banchina in questione;
- e) il comandante dell'imbarcazione o un suo incaricato deve essere presente a tutte le fasi delle operazioni di alaggio e varo;
- f) terminate le operazioni di varo, l'unità varata dovrà immediatamente lasciare libera la banchina e dirigersi per la propria destinazione;
- g) terminate le operazioni di alaggio, l'automezzo dovrà immediatamente lasciare libera la banchina.

L'alaggio e/o il varo a mezzo di gru ubicate nei cantieri navali o in apposite aree affidate in concessione, dovrà avvenire con la massima tempestività al fine di evitare che i mezzi intralcino la normale viabilità ordinaria.

CAPITOLO III

Norme antincendio

Articolo 16 – Norme generali di prevenzione incendi.

E' vietato gettare o scaricare nelle acque portuali qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

E' vietato lasciare sulle banchine qualsiasi materiale, oggetti incandescenti o comunque qualsiasi sostanza o merce infiammabile atta a provocare incendi.

E' vietato tenere a bordo delle unità navali ormeggiate all' interno del porto e dell' avamposto bombole del gas, taniche di carburante e qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

E' vietato l' uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque fonti termiche a bordo delle unità navali ormeggiate nel porto e nell' avamposto ed a terra sulle relative banchine.

Articolo 17 – Disposizioni antincendio.

Nelle more che l'Amministrazione Comunale aumenti il numero degli impianti fissi antincendio e rediga apposito "piano antincendio" del porto di Sestri Levante, il conduttore di unità navale e/o comunque il titolare di unità ormeggiata nel porto e nell' avamposto deve:

- a) mantenere i mezzi antincendio di bordo in ottimo stato di uso e conservazione;
- b) accendere i motori dopo aver provveduto preventivamente ad aerare il vano motore e quelli contenenti i serbatoi di carburante;

- c) adottare misure/interventi atte/i a fronteggiare l' emergenza, nonché a far sbarcare in sicurezza le persone eventualmente presenti a bordo;
- d) allertare immediatamente – in caso di incendio o di principio di incendio – i Vigili del Fuoco/ Autorità Marittima/ Comune di Sestri Levante.

CAPITOLO IV

Disciplina in materia di rifiuti

Articolo 18 – Disposizioni in materia di rifiuti

Restano fermi i divieti ed il piano di gestione dei rifiuti con ordinanza n°23/2009 e s.m.i. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

Sono vietati lo svuotamento delle acque di sentina ed il getto di materiale o rifiuti di qualsiasi genere nello specchio acqueo portuale.

I rifiuti di bordo – qualora non costituenti rifiuti speciali – devono essere depositati negli appositi contenitori posti in modo idoneo nell'ambito portuale nel rispetto delle ordinanze emanate dalla Civica Amministrazione.

CAPITOLO V

Disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di lubrificanti alle unità nel porto di Sestri Levante

Articolo 19 – Generalità

Le unità navali presenti nel porto di Sestri Levante debbono effettuare il rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti, nelle ore diurne, utilizzando esclusivamente la stazione di distribuzione di carburanti esistente nell' avamposto, in prossimità dell' inizio della banchina di Levante del porto.

E' vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili.

E' vietata ogni forma di travaso di combustibili liquidi e lubrificanti.

Articolo 20 – Responsabilità nelle operazioni di rifornimento

Ai fini del presente Capitolo, si intendono solidamente responsabili delle operazioni di approvvigionamento/ rifornimento idrocarburi il conduttore dell' unità navale rifornita e il titolare della concessione demaniale marittima della stazione di rifornimento ivi compresi i propri dipendenti.

Articolo 21 – Prescrizioni da osservare durante le operazioni di rifornimento

Le operazioni di rifornimento effettuate presso il distributore, devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni, a carico dei soggetti sotto specificati:

1) il gestore/concessionario deve:

- a) vigilare sull' organizzazione generale dell' impianto che fa capo al proprio titolo concessorio;
- b) provvedere che l' impianto sia in regola con i documenti demaniali, amministrativi e di sicurezza prescritti, per il corretto impiego dell' impianto;
- c) assicurarsi che l' impianto sia in perfetta efficienza, anche ai fini della manutenzione;
- d) procedere ad attenta azione di vigilanza affinché l' operatore applichi correttamente ed in sicurezza le disposizioni impartite;
- e) richiedere la visita di ispezione triennale, prima della naturale scadenza;
- f) mantenere i documenti ed i provvedimenti autorizzativi presso l' impianto di distribuzione, avendo cura di esibirli a semplice richiesta del personale appartenente al corpo delle Capitanerie di Porto, la Polizia Municipale di Sestri Levante e le altre forze di Polizia;
- g) provvedere all' immediato reintegro degli apprestamenti di sicurezza non più idonei;
- h) adottare ogni ulteriore iniziativa tesa a migliorare il gradiente di sicurezza vigente;

- i) avere a disposizione dotazioni (barriere di plastica, nastri plastificati bianco e rosso, ecc.) per procedere all' eventuale recinzione di aree operative che assicuri, ricorrendone i presupposti di necessità, il dovuto maggior gradiente di sicurezza;
- j) mantenere affissa apposita segnaletica prescritta;
- k) mantenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di porto 1530, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, ecc.);
- l) mantenere, per il pronto impiego, il previsto materiale antinquinamento.

2) l'operatore all'impianto di rifornimento deve:

- m) verificare la disponibilità in sito per il pronto uso, delle dotazioni degli apprestamenti di sicurezza di cui al precedente numero 1;
- n) evitare il colaggio di carburante dalle manichette avendo, al riguardo, un bugliolo per contenere i colaggi;
- o) non procedere alle operazioni di rifornimento qualora l' unità da rifornire abbia i motori in moto;
- p) vigilare affinché in terra nelle immediate adiacenze dell' impianto, nelle aree destinate al rifornimento ed a bordo dell' unità da rifornire, non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille;
- q) operare con la necessaria diligenza ed attenzione, procedendo all' immediata interruzione dell' erogazione in caso di paventato pregiudizio per la sicurezza antincendio ed antinquinamento;
- r) disporre la sistemazione nelle immediate vicinanze della colonnina erogatrice, per la prontezza dell' impiego, estintori, sacchetti di sabbia e quant' altro ritenuto più adeguato per fronteggiare eventuali emergenze.

3) il conduttore dell' unità navale da rifornire, prima dell' inizio delle operazione di rifornimento deve:

- s) aprire il vano motore e quello contenente i serbatoi di carburante e tenerli aperti per tutta la durata del rifornimento;
- t) interrompere l' erogazione dell' energia elettrica a tutte le utenze di bordo affinché esse non siano sotto tensione;
- u) arrestare i motori;
- v) mantenere pronte all' uso le dotazioni antincendio di cui è provvista l' unità;
- w) assicurarsi che sia mantenuto il divieto assoluto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento;
- x) adottare tutti gli accorgimenti ritenuti necessari ed opportuni per prevenire situazioni di pericolo, anche lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo;
- y) assicurarsi di non avere fiamme libere a bordo;
- z) assicurarsi di non avere altre unità affiancate.

4) il conduttore dell'unità navale al termine delle operazioni di rifornimento e prima di procedere all'avviamento dei motori, deve:

- aa) accertarsi personalmente che nel vano motore e negli altri spazi chiusi di bordo non vi sia la presenza di vapori o sostanze infiammabili;
- bb) eseguire una efficace aerazione di tutti gli spazi chiusi;
- cc) in caso di dubbi o incertezze sulla presenza nei vani motore e quelli contenenti i serbatoi di carburante di pericolosi residui di combustibile il medesimo, dopo aver proceduto allo sbarco di eventuali persone da bordo, si porterà a remi fuori dallo specchio acqueo dell' avamposto per le necessarie verifiche, avendo cura di avvisare l' operatore al rifornimento per le successive, se necessarie, comunicazioni all' Autorità Marittima locale.

Alla banchina destinata al rifornimento è sempre vietato l' ormeggio di unità che non effettuano operazioni di approvvigionamento.

Qualora si verificassero sversamenti di prodotto e/o eventi dannosi e/o di pericolo, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l' addetto alle operazioni è tenuto ad informare, tempestivamente, l' Autorità Marittima, adottando, senza indugio alcuno, i provvedimenti di immediata dovuta esecuzione.

Articolo 22 –Dotazioni antincendio dell' impianto di distribuzione carburanti.

Il distributore deve avere e tenere pronto all'uso le dotazioni previste dalla normativa vigente e dai verbali di collaudo di cui agli artt 48 e 49 del regolamento del Codice della Navigazione (Parte Marittima).

Gli estintori devono essere mantenuti in perfetta efficienza, continuamente controllati e revisionati alle scadenze previste dalla vigente normativa.

Le dotazioni antincendio, qualora utilizzate, dovranno essere immediatamente integrate dopo il loro uso.

CAPITOLO V

Norme antinquinamento

Articolo 23 – Campo di applicazione.

Le disposizioni di cui al presente Capitolo si applicano a tutte le unità navali in genere che stazionano, anche per il solo transito, nelle acque del porto e dell'avamposto di Sestri Levante.

Articolo 24 –Divieti.

Fatti salvi i divieti già richiamati nel precedente art. 6) è fatto assoluto divieto, nel porto e nell'avamposto di Sestri Levante, a tutti i titolari di unità di qualsiasi tipo e dimensione, di versare nelle acque portuali e dell'avamposto qualsiasi sostanza contenente idrocarburi, anche in miscela, nonché qualsiasi sostanza nociva all'ambiente marino indicata nella tabella allegata alla Legge n. 979/82 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gettare a mare qualsiasi materiale se pur non immediatamente dannoso all'ecosistema marino, ma capace di determinare quel fenomeno di inquinamento ottico, anch'esso di attenzione dell'autorità di polizia marittima e giudiziaria.

Tale divieto è esteso anche a stabilimenti di lavoro che utilizzano e manipolano, per le loro attività, prodotti nocivi all'ambiente marino e che possono procurare, per un'immissione o sversamento anche accidentale, danno all'ecosistema marino.

E' vietato gettare, abbandonare, depositare, riunire rifiuti e/o materiale di qualsiasi genere solidi o liquidi, compresi i rifiuti di bordo, nonché l'abbandono e, comunque, il deposito anche temporaneo di carcasse o altro materiale in genere:

- a) nello specchio acqueo portuale e dell'avamposto;
- b) negli ambiti terrestri del porto e dell'avamposto ed in genere in qualsiasi area del porto di Sestri Levante.

I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti", in corso di approvazione dall'Autorità Marittima.

Articolo 25 –Obblighi.

I Comandanti delle unità che sostano nel porto e nell'avamposto di Sestri Levante ed i titolari di attività esercitate nel porto stesso, devono disporre tutte le misure atte ad evitare il colaggio ed il versamento in mare delle sostanze che possano provocare inquinamento, vigilando con la massima diligenza.

Al titolare di concessione demaniale marittima rilasciata per mantenimento di distributore di carburante nell'ambito dell'avamposto di Sestri Levante è posto l'obbligo di aver a disposizione:

- a) metri 50 (cinquanta) di panne galleggianti portuali;
- b) n° 100 (cento) fogli oleoassorbenti delle dimensioni minime cm. 50x50;
- c) n° 2 (due) sacchi di prodotto disperdente/abbattente di tipo approvato, del peso complessivo minimo di 25 kg/l.

Il sopraelencato materiale dovrà essere custodito in un luogo idoneo all'interno del predetto impianto di distribuzione carburanti e pronti all'uso.

Lo stesso concessionario è obbligato a presenziare e a farsi parte attiva durante le programmate esercitazioni antincendio, che l'Autorità Marittima locale avrà cura di programmare.

CAPITOLO VI

Sanzioni e Disposizioni finali

Articolo 26 – Sanzioni.

I contravventori alle norme contenute nel presente regolamento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, L.979/82, Dl.vo 152/2006.

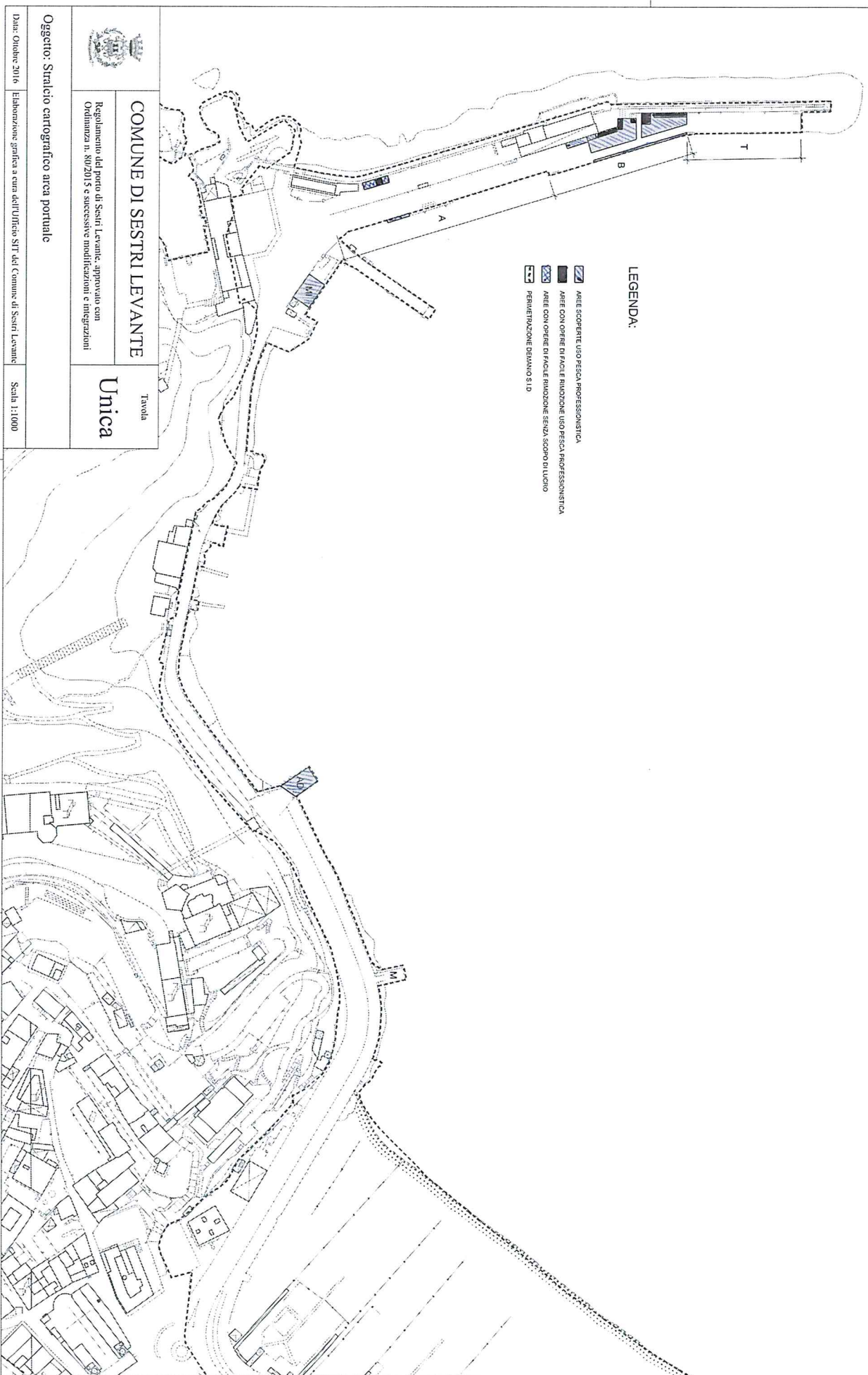
Gli stessi saranno, altresì ritenuti responsabili in via penale e/o civile e/o amministrativa di tutti i danni eventualmente procurati a persone e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare il presente regolamento.

Il Comune di Sestri Levante è incaricato di posizionare la segnaletica verticale secondo gli accordi intercorsi con l'Autorità Marittima.

LEGENDA:

-  AREE SCOPENTE USO PESCA PROFESSIONISTICA
-  AREE CON OPERE DI ADOLE RIMOZIONE USO PESCA PROFESSIONISTICA
-  AREE CON OPERE DI ADOLE RIMOZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
-  PERMETTAZIONE DRAINAGE S.I.D.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Regolamento del porto di Sestri Levante: approvato con Ordinanza n. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni

Unica

Tavola

Oggetto: Stralcio cartografico area portuale

Data: Ottobre 2016

Elaborazione grafica a cura dell'Ufficio SIT del Comune di Sestri Levante

Scala 1:1000